

Parere n.30 (Adunanza del 20 maggio 1999)

Professore universitario membro del Consiglio Superiore della Magistratura – Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa ex L. 210/98 e DPR n. 390/98.

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Vista la lettera ministeriale (Dipartimento Autonomia Universitaria e Studenti –Uff. VI) n. 3111 del 18.5.99 con la quale e' stato chiesto il parere circa la possibilità per un docente nominato componente del CSM di poter far parte di Commissioni giudicatrici per le procedure valutative bandite ai sensi della legge 210/98 e del DPR 390/98;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 45 del 13.5.1999;

Vista la relazione del MURST al Consiglio di Stato;

Sentiti i Relatori;

ESPRIME AL SIGNOR MINISTRO IL SEGUENTE AVVISO:

Il rinvio operato dal legislatore con l'art. 5 della legge n. 705/1985 all'art. 7, limitatamente ai commi terzo e quarto, della legge n. 87/1953, pare doversi intendere come norma individuante la procedura per il collocamento fuori ruolo del docente universitario nominato giudice della Corte costituzionale o componente del Consiglio Superiore della Magistratura, in sostituzione del precedente regime di aspettativa previsto dall'art. 13, comma primo, della legge n. 382/1980.

Rimane quindi impregiudicata la questione dell'incompatibilità, di cui al comma 5 dell'art. 7 della legge 87/1953, giacché al riguardo si deve notare che l'art. 5 della legge n.705/1985 accomuna i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura ai giudici della Corte Costituzionale. Ciò significa che se si dovesse ritenere che il mancato richiamo della disposizione di cui al comma 5 dell'art. 7 della legge n.87/1953 ne avesse determinato l'abrogazione implicita, si giungerebbe alla inammissibile conclusione che anche ai giudici della Corte Costituzionale andrebbe riconosciuto - a prescindere dalla normativa interna della Corte Costituzionale - l'elettorato passivo. Né dal tenore dell'art. 5 della legge n. 705/1985 pare ricavabile una volontà legislativa di distinguere con nettezza la posizione dei giudici costituzionali da quella dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, che anzi appaiono soggetti al medesimo regime, quanto al collocamento fuori ruolo.

Si deve, inoltre, rilevare che, nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi l'abrogazione implicita della citata norma, ne conseguirebbe ulteriormente l'insussistenza non soltanto dell'incompatibilità riferita all'elettorato passivo, ma anche di altre incompatibilità rispetto alla posizione del professore in ruolo.

Infine, quand'anche si dovesse accedere ad una diversa interpretazione della normativa in questione, il CUN ritiene di condividere l'orientamento espresso dalla Commissione tecnico-consulativa per il monitoraggio delle procedure per la costituzione delle commissioni giudicatrici, secondo il quale l'elettorato passivo va riconosciuto alle posizioni di fuori ruolo che comportino l'espletamento di attività di docenza e di ricerca.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Antonio Valeo Luigi Labruna